



Regolamento didattico del corso di laurea in *Tecniche della Prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro*

Sommario

Art.1 - Norme generali.....	1
Art.2 - Ordinamento didattico.....	1
Art.3 - Scheda Unica Annuale del corso di studio (SUA-CdS)	2
Art.4 - Gestione del corso di studio.....	2
Art.5 - Comitato di Indirizzo	3
Art.6 - Ammissione al Corso	1
Art.7 - Programmazione e organizzazione della didattica.....	4
Art.8 - Trasparenza e assicurazione della Qualità	6
Art.9 - Piani delle attività formative	6
Art.10 - Verifiche del profitto	7
Art.11 - Prova finale.....	8
Art.12 - Passaggi, trasferimenti, abbreviazioni di corso e riconoscimento crediti.....	9
Art.13 - Studenti a tempo parziale	9
Art.14 - Mobilità degli studenti e opportunità all'estero	10
Art.15 - Opportunità per gli studenti.....	10
Art.16 - Orientamento e tutorato.....	10
Art.17 - Tirocini curriculari e placement.....	10
Art.18 - Obblighi degli studenti	11

Art.1 - Norme generali

Presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" è istituito, a decorrere dall'a.a. 2008-09, il corso di laurea in *Tecniche della Prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro*, Classe delle lauree SNT/4. La denominazione in inglese del corso è Environment and Workplace Prevention Techniques. *La denominazione correntemente utilizzata è Tecniche della Prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro.*

Il corso è erogato in modalità convenzionale.

La durata normale del corso è stabilita in 3 anni.

Per conseguire la laurea lo studente deve aver acquisito 180 crediti, comprensivi di quelli relativi alla conoscenza obbligatoria, oltre che della lingua italiana, di una lingua dell'Unione Europea.

Al compimento degli studi viene rilasciato il diploma di laurea in *Tecniche della Prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro*, Classe delle lauree SNT/4. A coloro che hanno conseguito la laurea triennale compete la qualifica accademica di dottore.

Il presente Regolamento didattico è redatto in conformità con la normativa vigente e con il Regolamento Didattico di Ateneo, a cui si rimanda per quanto non espressamente indicato, ed è sottoposto a revisione, almeno ogni tre anni.

Art.2 - Ordinamento didattico

Ai sensi dell'articolo 11, comma 3, del d.m. 22 ottobre 2004, n. 270, il corso di studio ha un proprio ordinamento didattico, in armonia con gli ordinamenti didattici nazionali e con il Regolamento didattico di Ateneo. L'ordinamento didattico, deliberato contestualmente alla proposta di istituzione del corso, è approvato dal Ministero ai sensi dell'articolo 11 della legge 19 novembre 1990, n. 341 ed è emanato con decreto del Rettore. La sua entrata in vigore è stabilita dal decreto rettorale.

L'ordinamento didattico del corso di studio nel rispetto di quanto previsto dalla classe cui il corso afferisce e dalla normativa vigente, viene definito previa consultazione con le organizzazioni rappresentative del mondo della produzione, dei servizi e delle professioni, con particolare riferimento alla valutazione dei fabbisogni formativi e degli sbocchi professionali. Esso determina:

- a) la denominazione, individuata coerentemente sia con la classe di appartenenza del corso sia con le caratteristiche specifiche del percorso proposto;
- b) la classe o le classi di appartenenza del corso di studio e l'indicazione della Giunta di Facoltà di medicina;
- c) gli obiettivi formativi specifici e i risultati di apprendimento attesi, secondo il sistema di descrittori dei titoli di studio adottato in sede europea (conoscenza e capacità di comprensione, capacità di applicare conoscenza e comprensione, autonomia di giudizio, attività comunicative, capacità di apprendimento);
- d) il profilo professionale dei laureati triennali, con indicazioni concernenti gli sbocchi occupazionali;
- e) il quadro generale delle attività formative da inserire nei curricula e l'indicazione sulle modalità di svolgimento;

f) i crediti assegnati a ciascuna attività formativa e a ciascun ambito, riferiti a uno o più settori scientifico disciplinari nel loro complesso per quanto riguarda le attività previste nelle lettere a) e b), dell'articolo 10, comma 2, del d.m. 22 ottobre 2004, n. 270;

g) le conoscenze richieste per l'accesso e le modalità di verifica, differenziate per tipologia di corso di studio ai sensi di quanto previsto dall'articolo 6, commi 1 e 2, del d.m. 22 ottobre 2004, n. 270, e del Regolamento didattico di Ateneo; I dettagli sui criteri per l'accesso e le modalità di valutazione sono delineati nel presente regolamento;

h) le caratteristiche della prova finale per il conseguimento della laurea.

La Giunta della Facoltà di Medicina e Chirurgia, quale struttura didattica di riferimento, è responsabile della corretta corrispondenza tra i piani di studio e l'ordinamento del corso.

L'ordinamento didattico del corso di laurea in *Tecniche della Prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro* è allegato al presente regolamento.

Art.3 - Scheda Unica Annuale del corso di studio (SUA-CdS)

La struttura di riferimento del corso e le strutture associate provvedono annualmente a una riflessione sugli obiettivi attesi della formazione; a tale riflessione concorrono la verifica della domanda di formazione e consultazioni con soggetti e organizzazioni della produzione di beni e servizi, delle professioni. Tali attività possono essere svolte in collaborazione con corsi di studio area affine.

Il Corso di studio provvede inoltre a riesaminare l'impianto del corso di studio e i suoi effetti apportando le necessarie modifiche, a definire l'offerta formativa nel rispetto degli obiettivi di apprendimento.

Il Coordinatore, coadiuvato dal Gruppo di gestione per l'Assicurazione della Qualità e dal Manager didattico, predisponde la documentazione utile ai fini dell'accreditamento del corso studio, da approvare nella struttura didattica di riferimento ed è responsabile della compilazione della Scheda Unica Annuale del corso di Studio (SUA-CdS) quale strumento principale del sistema di Autovalutazione, Valutazione Periodica e Accredimento introdotto dalla L. 240/2010, dal Decreto Legislativo 19/2012.

Il Coordinatore è altresì responsabile della rispondenza tra quanto approvato nella struttura didattica di riferimento e il contenuto della SUA-CdS.

I quadri pubblici della sezione qualità sono consultabili on line all'indirizzo <http://www.universitaly.it/>.

Art.4 - Gestione del corso di studio

Il corso di laurea in *Tecniche della Prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro* afferisce alla Facoltà di Medicina, quale struttura didattica di riferimento, che assume la responsabilità e gli oneri di gestione del Corso.

Nel corso di studio è istituito un Consiglio di corso di studio a cui spetta il coordinamento e l'ordinaria gestione della didattica sulla base degli indirizzi definiti dai dipartimenti associati, secondo quanto previsto dal Regolamento delle Strutture Didattiche e di Ricerca.

Il Consiglio di corso di studio elegge, a maggioranza assoluta dei propri componenti, il Coordinatore del corso di studio tra i professori a tempo pieno. Al Coordinatore spetta di convocare e presiedere il Consiglio, provvedendo all'esecuzione delle relative deliberazioni. Il Coordinatore dura in carica tre anni accademici e non può essere rieletto consecutivamente più di una volta.

Il consiglio è costituito da almeno cinque professori e ricercatori dell'Ateneo titolari di un insegnamento o di un modulo che svolgano attività didattica nel Corso di Studio.

Art.5 - Comitato di Indirizzo

In fase di progettazione (e anche in relazione ai successivi cicli di studio) il CdS assicura un'approfondita analisi delle esigenze e potenzialità di sviluppo (umanistico, scientifico, tecnologico, sanitario o economico-sociale) dei settori di riferimento. A tal fine il CdS consulta sistematicamente, le principali parti interessate (studenti, docenti, organizzazioni scientifiche e professionali, rappresentanti del mondo della cultura, della produzione, anche a livello internazionale), sia direttamente, sia attraverso l'utilizzo di studi di settore.

Il CdS prevede un Comitato di Indirizzo formato da docenti e da esponenti del mondo del lavoro, della cultura e della ricerca (scuola, mondo imprenditoriale legato alla cultura, aziende specifiche contattate, ecc.), coerente con i profili culturali in uscita, che riflette, approfondisce e fornisce elementi in merito alle effettive potenzialità occupazionali dei laureati. Il Comitato si riunisce almeno una volta l'anno.

Art.6 - Ammissione al Corso

Per essere ammessi al corso di laurea occorre essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo. E' altresì richiesto il possesso o l'acquisizione di un'adeguata preparazione iniziale.

Possono essere ammessi al CdL in Tecniche della Prevenzione i candidati in possesso di diploma di Scuola Media Superiore o di titolo estero equipollente, ai sensi del D.M. 22 ottobre 2004, n. 270 "Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509.", art. 6, comma 1.7

Il numero massimo degli iscrivibili al primo anno di corso è definito annualmente da apposito Decreto Ministeriale.

Per l'ammissione al Corso è necessario essersi qualificati in posizione utile all'esame di ammissione. L'Università di Roma Tor Vergata, nel recepire i DD.MM. annualmente emanati, ai fini dell'ammissione verifica l'adeguatezza delle conoscenze di logica e cultura generale, biologia, chimica, fisica e matematica secondo i programmi annualmente stabiliti con D.M. Le procedure per l'ammissione al CdL Triennale in Tecniche della Prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro, sono descritte nel Bando di Concorso che viene pubblicato annualmente sul sito di Ateneo www.uniroma2.it.

Le domande devono essere presentate secondo le modalità previste dall'apposito bando entro i termini stabiliti ogni anno.

Gli studenti ammessi alla frequenza verranno immatricolati con riserva; il perfezionamento dell'ammissione al corso è subordinato all'accertamento medico di idoneità psicofisica per lo svolgimento delle funzioni specifiche del profilo professionale del Tecnico della Prevenzione, che deve avvenire entro il mese di dicembre dell'anno accademico in corso. Il "Certificato di idoneità specifica per il rispettivo profilo professionale" deve essere rilasciato dal Medico Legale dell'Azienda Sanitaria Locale o dal medico competente dell'università. Il certificato di idoneità alle funzioni professionali specifiche per cui è richiesta l'iscrizione è obbligatorio per la regolarizzazione della posizione amministrativa, per poter frequentare l'attività didattica teorica e per svolgere l'attività professionalizzante obbligatoria ai fini dell'abilitazione nel profilo professionale. L'idoneità rilasciata deve prevedere la compatibilità a far svolgere allo studente tutte le attività professionali specifiche previste dal proprio profilo professionale. L'eventuale inidoneità psico-fisica determinerà l'impossibilità all'iscrizione definitiva al CdL. I referti relativi e ogni documentazione di ordine sanitario devono essere conservati nella struttura didattica sede/sezione del corso. L'Università si riserva di verificare in qualsiasi momento la persistenza delle condizioni di idoneità dello studente, in caso di richiesta da parte del Consiglio di CdL (di seguito nominato CCL) a seguito delle segnalazioni del Consiglio di Sezione o del Direttore Didattico. La verifica della sussistenza della specifica idoneità psicofisica durante il corso degli studi spetta ad una Commissione tecnica nominata dal Rettore. Ricevuto il parere della Commissione, il Rettore può revocare con decreto motivato l'iscrizione al CdL per sopravvenuta mancanza dell'idoneità psicofisica, facendo salvi i crediti formativi che lo studente abbia acquisito e ricercando le possibili soluzioni atte a conciliare le potenzialità dello studente con percorsi formativi esistenti nell'Ateneo.

Agli studenti ammessi al primo anno di corso, che sono risultati quindi idonei al concorso, potranno essere assegnati degli Obblighi Formativi Aggiuntivi (OFA), qualora abbiano conseguito un punteggio insufficiente nelle discipline scientifiche oggetto del concorso di ammissione.

Annualmente la Commissione Didattica, in base a quanto previsto dal decreto interministeriale che definisce le discipline oggetto del concorso, nonché il numero dei quesiti per ognuna delle discipline previste, stabilisce il cut-off minimo ritenuto sufficiente ad affrontare, durante il percorso, le discipline di base.

La prova è programmata entro il I semestre del I anno, prima dell'inizio della sessione ordinaria d'esame prevista, di norma, nel mese di febbraio. Tale prova consiste nella somministrazione di domande aperte e/o a risposta multipla, che si intende superata ottenendo un'idoneità. Lo studente non può essere ammesso a sostenere i C.I. nelle discipline di base se non ha conseguito l'idoneità nei Crediti Formativi Aggiuntivi.

Art.7 - Programmazione e organizzazione della didattica

Il corso di studi ha la durata di tre anni, per un totale di 180 CFU. Le attività didattiche, riferite ai settori scientifico-disciplinari, si articolano in insegnamenti, secondo una pianificazione temporale distribuita in due periodi didattici per ciascun anno di corso, approvato dal Consiglio di Corso di Laurea triennale (nel seguito CCLT) e pubblicato nella guida dello studente.

Il corso di studio definisce annualmente la propria offerta didattica programmata come insieme di tutte le attività formative previste per la coorte di studenti che si immatricola nell'anno accademico di riferimento. Per ciascuna attività formativa è indicato il normale anno di corso, l'eventuale articolazione in moduli, i settori scientifico-disciplinari, i CFU previsti, l'impegno orario e l'ambito disciplinare.

L'offerta didattica programmata è definita annualmente in linea con le scadenze indicate dall'Ateneo e di norma entro il mese di marzo ed è approvata dal dipartimento di riferimento. L'offerta didattica programmata è inserita nel sistema di gestione interno dell'Ateneo e pubblicata sul sito del corso di studio <http://www.med.uniroma2.it/content/mini-sito-corsi-laurea/tecniche-della-prevenzione-nellambiente-e-nei-luoghi-lavoro-abilitante-alla-professione-sanitaria>

All'inizio di ogni anno accademico la segreteria didattica, dopo essersi confrontata con i docenti, si occupa di inserire i calendari delle lezioni ed i programmi didattici divisi per anno di corso.

Il corso si struttura in insegnamenti, anche articolati in moduli integrati e coordinati, che danno luogo ad esami di profitto.

L'unità di misura del lavoro richiesto allo studente per l'espletamento di ogni attività formativa prevista dall'ordinamento didattico, finalizzata al conseguimento del titolo di studio, è il Credito Formativo Universitario (CFU).

Ad ogni CFU corrisponde un impegno-studente di 25 ore, di cui di norma 8 ore di lezione frontale e 17 di studio individuale, oppure 25 ore per ogni CFU professionalizzante (tirocinio).

Il Corso di Laurea è organizzato per lo svolgimento delle lezioni in due semestri, nel rispetto della "Carta dei diritti delle studentesse e degli studenti".

Obblighi di Frequenza

La frequenza dell'attività formativa è obbligatoria e viene certificata dal Direttore che invia al Presidente, alla fine di ogni semestre, l'elenco degli studenti ammessi a sostenere le prove di profitto. Gli studenti non possono essere ammessi all'esame qualora le frequenze complessive in presenza per Corso Integrato siano inferiori al 75%.

Lo Studente che nel corso dell'anno accademico non abbia ottenuto l'attestazione di frequenza ad almeno il 75% delle ore previste per ciascun Corso Integrato viene iscritto, nel successivo anno accademico, con l'obbligo di frequenza dei corsi per i quali non abbia ottenuto l'attestazione di frequenza.

Per quanto riguarda il tirocinio, oltre alla frequenza, è necessario ottenere un giudizio positivo attestante il raggiungimento degli obiettivi formativi stabiliti.

Al terzo anno lo studente che non abbia completato gli esami previsti e/o le frequenze obbligatorie viene iscritto al 1° anno ripetente del 3° anno.

Per quanto riguarda le propedeuticità, lo studente che non ha superato tutti gli esami del 1° anno non può sostenere nessun esame del 2° e del 3° anno, ma può frequentare le lezioni.

Inoltre per quanto riguarda il tirocinio, lo studente che non ha superato l'esame del primo anno non può sostenere l'esame del 2° e se non ha sostenuto l'esame del 2° non può sostenere l'esame del 3°, pur potendo svolgere il tirocinio stesso. Eventuali recuperi dovranno essere concordati con il direttore didattico.

Il piano di studio prevede 22 esami.

L'anno accademico inizia di norma il 1 ottobre e termina il 30 settembre.

I periodi di lezione si distribuiscono nel semestre in alternanza con i periodi dedicati agli esami e ai tirocini professionali.

Tutte le programmazioni didattiche, nonché il calendario delle lezioni è pubblicato sul sito del Corso di laurea <http://www.med.uniroma2.it/content/mini-sito-corsi-laurea/tecniche-della-prevenzione-nellambiente-e-nei-luoghi-lavoro-abilitante-alla-professione-sanitaria>

Per l'ammissione all'esame finale di laurea, che ha valore abilitante, deve aver superato tutti gli esami di profitto degli insegnamenti e di tirocinio, comprese le attività elettive.

Il corso di laurea deve concludersi in complessivi 9 anni, pena la decadenza dal corso stesso. E' iscritto come ripetente lo studente che non abbia ottenuto le presenze in 4 Corsi integrati previsti nell'anno di frequenza.

Art.8 - Trasparenza e assicurazione della Qualità

Il corso di studio adotta le procedure per soddisfare i requisiti di trasparenza e le condizioni necessarie per una corretta comunicazione, rivolta agli studenti e a tutti i soggetti interessati.

In particolare, rende disponibili le informazioni richieste dalla normativa, prima dell'avvio delle attività didattiche e, comunque, entro il 31 ottobre di ogni anno. Inoltre, aggiorna costantemente e sollecitamente le informazioni inserite nel proprio sito internet.

Il corso di studio aderisce alla politica di assicurazione della qualità di Ateneo. Il corso di studio fa riferimento alla commissione paritetica di Facoltà.

Il Corso di studio individua il docente responsabile per l'assicurazione della qualità del corso di studio.

Art.9 - Piani delle attività formative

Il piano delle attività formative del Corso di Laurea in Tecniche della prevenzione, conforme alle caratteristiche richieste per le lauree triennali delle professioni sanitarie, è approvato dalla Giunta di Facoltà su proposta del Consiglio di Corso di Laurea (CCL) contenente gli obiettivi e i crediti dei singoli insegnamenti e dei Corsi Integrati.

Il piano didattico, aggiornato all'anno accademico in corso, è disponibile al <http://www.med.uniroma2.it/content/mini-sito-corsi-laurea/tecniche-della-prevenzione-nellambiente-e-nei-luoghi-lavoro-abilitante-alla-professione-sanitaria>

L'elenco dei corsi di insegnamento e dei Corsi integrati che costituiscono il curriculum per il conseguimento della Laurea in Tecniche della prevenzione, gli obiettivi generali, il numero di crediti, nonché l'indicazione dei settori scientifico-disciplinari (SSD) sono riportati nell'Allegato 1 che costituisce parte integrante del presente Regolamento.

Il CCL programma le attività formative del Corso di Laurea per il successivo anno accademico, affida ai docenti i compiti formativi e propone alla Giunta di Facoltà i nominativi degli incarichi di insegnamento.

Il CCL approva annualmente il programma delle attività didattiche teoriche, di tirocinio, a scelta dello studente definendo l'articolazione e i responsabili degli insegnamenti. Il CCL valuta ed approva le proposte formulate dai docenti sui contenuti e le modalità di svolgimento delle attività didattiche e degli esami.

Art.10 - Verifiche del profitto

Ciascuno dei Corsi Integrati previsti nel piano didattico del Corso di Laurea in Tecniche della Prevenzione si conclude con un esame, che lo studente sostiene negli appelli previsti dal calendario accademico, alla presenza di una Commissione, costituita da almeno due Docenti e/o eventuali supplenti e presieduta, di norma, dal Coordinatore del Corso integrato.

Ove possibile, la commissione è composta da personale docente, o cultore della materia, che svolge attività didattiche nel corso di studio medesimo e in settori scientifico disciplinari affini a quello dell'insegnamento. Gli esami di profitto prevedono prove d'esame integrate per moduli coordinati e quindi i docenti titolari di tali moduli concorrono alla valutazione complessive del profitto dello studente.

La Commissione esaminatrice formula il proprio giudizio sul Corso Integrato attraverso un voto espresso in trentesimi. L'esame si intende positivamente superato con una valutazione compresa tra un minimo di 18 fino ad un massimo di 30/30mi, cui può essere aggiunta la lode. Il superamento dell'esame comporta l'attribuzione dei crediti relativi all'insegnamento.

Sono previste modalità differenziate di valutazione, quali prove orali e prove scritte oggettive e strutturate. Può essere prevista dalla commissione una prova scritta propedeutica all'ammissione alla prova orale.

Le prove scritte sono messe a disposizione degli interessati dopo la valutazione, secondo specifiche modalità comunicate dal Coordinatore di Corso Integrato. Le prove orali sono pubbliche.

Per ogni anno di corso sono previsti CFU assegnati al tirocinio professionalizzante che saranno accertati con un esame annuale espresso con una valutazione compresa tra un minimo di 18/30 fino ad un massimo di 30/30 a cui può essere aggiunta la lode. La commissione d'esame è presieduta dal direttore didattico e composta dai tutor didattici incaricati nell'ambito del CdL.

Le date relative, da fissarsi tenendo conto delle specifiche esigenze didattiche e delle eventuali propedeuticità, sono comunque stabilite all'inizio dell'anno accademico. Le date degli esami relativi al medesimo anno di studio non possono essere coincidenti.

Le date degli esami di profitto non possono essere anticipate rispetto alle date pubblicizzate. A eventuali motivate posticipazioni deve essere garantita adeguata e tempestiva pubblicità e piena compatibilità con il calendario delle attività del Corso di Laurea.

Per sostenere un esame di profitto, necessariamente e preliminarmente inserito nel piano di studi, lo studente deve risultare in regola con le norme relative all'iscrizione, con le eventuali propedeuticità del corso di studi e con l'accertamento della frequenza.

La programmazione degli esami di profitto è così organizzata:

- **sessioni di esame ordinarie:**

1° semestre sessione ordinaria mese di febbraio – lezioni primo semestre:

2 appelli per ogni C.I.

2° semestre sessione ordinaria mese di luglio – lezioni secondo semestre:

2 appelli per ogni C.I.

- **sessioni di esame di recupero:**

sessione di recupero giugno: 1 appello per ogni C.I. del primo semestre

sessione di recupero settembre: 1 appello per ogni C.I. del primo e secondo semestre

sessione di recupero gennaio: 1 appello per ogni C.I. del primo e secondo semestre

Art.11 - Prova finale

Per l'ammissione all'esame finale di laurea, che ha valore di esame di Stato abilitante all'esercizio della professione, occorre aver conseguito 175 CFU con la frequenza necessaria documentata (cui si aggiungono 5 CFU di prova finale ai fini del conseguimento del titolo) e deve essere in regola con il versamento delle tasse e dei contributi.

La prova finale è unica e si compone di due momenti di valutazione:

- prova pratica, che rappresenta la parte fondamentale dell'abilitazione alla professione, nel corso della quale lo studente deve dimostrare di aver acquisito le conoscenze e abilità teorico-pratiche e tecnico-operative proprie del profilo professionale di Tecnico della Prevenzione. In caso di valutazione insufficiente della prova pratica l'esame si interrompe e si ritiene non superato: pertanto va ripetuto interamente in una seduta successiva.
- redazione di una tesi e sua dissertazione; la tesi dovrà essere basata su un lavoro compilativo o di ricerca, avente carattere di originalità e i contenuti devono essere inerenti alle tematiche del profilo professionale. L'elaborato sarà redatto in forma scritta sotto la responsabilità di un relatore, docente del corso di laurea. Alla preparazione della tesi sono assegnati 5 CFU.

Le due diverse parti dell'unica prova finale devono essere valutate in maniera uguale, concorrendo entrambe alla determinazione del voto finale dell'esame.

Il voto finale viene espresso in centodieci decimi; ai candidati più meritevoli può essere conferita la votazione di centodieci e lode per decisione unanime della Commissione. Il punteggio minimo per il superamento dell'esame finale è 66/110. Agli studenti che hanno partecipato ad esperienze Erasmus con impegno e profitto sono assegnati 2 punti aggiuntivi.

Il voto di ammissione è determinato rapportando a 110 la media aritmetica degli esami di profitto dei Corsi integrati e del tirocinio e successivamente arrotondando il risultato per eccesso o per difetto all'intero più vicino. Il regolamento didattico del corso di laurea definisce le modalità di attribuzione della votazione per la prova finale.

La commissione ha di norma a disposizione 11 punti da assegnare al candidato, laddove non è previsto un regolamento specifico.

La Commissione per la prova finale è composta, ai sensi dell'art. 7 comma 4 del Decreto Interministeriale 19/02/2009, da non meno di 7 e non più di 11 membri, nominati dal Rettore su proposta del Consiglio di Corso di laurea, e comprende almeno 2 membri designati dalle Associazioni professionali maggiormente rappresentative individuate secondo la normativa vigente. Le date delle sedute sono comunicate, con almeno trenta giorni di anticipo rispetto all'inizio della sessione stessa, ai Ministeri dell'Università e della Ricerca e al Ministero della Salute che possono inviare propri esperti, come rappresentanti, alle singole sessioni. Essi sovrintendono alla regolarità dell'esame. In caso di mancata designazione dei predetti componenti di nomina ministeriale, il Rettore può esercitare il potere sostitutivo.

Le prove sono organizzate in due sessioni: la prima, di norma, nel periodo ottobre-novembre e la seconda in marzo-aprile.

A coloro che conseguono la laurea compete la qualifica accademica di dottore.

Il laureato in Tecniche della Prevenzione può accedere, senza alcun debito formativo, al corso di Laurea magistrale in SCIENZE DELLE PROFESSIONI SANITARIE DELLA PREVENZIONE.

Art.12 - Passaggi, trasferimenti, abbreviazioni di corso e riconoscimento crediti

Le procedure e i criteri generali di Ateneo per i passaggi da altro corso di studio dell'Ateneo, i trasferimenti da altro Ateneo, sono definiti dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico, e riportati annualmente nella Guida dello Studente, pubblicata sul sito istituzionale di Ateneo.

Qualora lo studente ammesso al Corso di Studio in seguito al superamento del test di ammissione, sia in possesso di una carriera pregressa in corsi di laurea affini può richiedere l'abbreviazione degli studi attraverso il riconoscimento degli esami conseguiti precedentemente. La valutazione per l'eventuale riconoscimento dei CFU pregressi è effettuata dal CCLT, e volta ad assicurare il riconoscimento del maggior numero possibile dei crediti già maturati dallo studente (non inferiore al 50% nel caso di passaggi o trasferimenti da un corso di studio della medesima classe). Le iscrizioni saranno effettuate ad uno specifico anno di corso, subordinatamente al numero di CFU riconosciuti e alla disponibilità dei posti previsti per il relativo anno accademico, nel rispetto della programmazione nazionale dei contingenti.

Art.13 - Studenti a tempo parziale

Lo studente che per ragioni di natura lavorativa, familiare, medica, personale e assimilabili, ritiene di non poter dedicare alla frequenza e allo studio le ore annue previste come standard dell'impegno, può scegliere di iscriversi a tempo parziale. Lo studente che sceglie il regime a tempo parziale vede aumentare gli anni di corso a fronte di una riduzione della contribuzione della tassazione prevista per la classe contributiva del corso di studio.

Le relative procedure sono definite annualmente dall'Ateneo e riportate nella Guida dello Studente.

Art.14 - Mobilità degli studenti e opportunità all'estero

Il Corso di Studio può stipulare accordi di mobilità con altri atenei europei e extraeuropei per favorire la mobilità internazionale degli studenti.

Tutti i crediti formativi acquisiti dallo studente durante il periodo di studio svolto all'Estero – all'interno di accordi tra Atenei europei – devono essere accettati dall'Università di appartenenza dello studente senza richiesta di lavoro addizionale da parte dello studente e senza ulteriori esami di verifica.

Art.15 - Opportunità per gli studenti

L'Ateneo promuove numerose opportunità agli studenti iscritti tra le quali borse di studio, premi per merito, borse di ricerca, bandi per attività di tutorato e attività di collaborazione part-time, viaggi di istruzione, contributi per iniziative culturali, convenzioni e agevolazioni. Tali iniziative sono sempre adeguatamente pubblicizzate sul sito di Ateneo all'indirizzo <http://web.uniroma2.it>.

Art.16 - Orientamento e tutorato

Le attività di orientamento in ingresso sono curate a livello di Facoltà da un Professore delegato dal Preside e dal personale dell'ufficio di Coordinamento delle professioni sanitarie.

Vengono forniti tutti gli elementi informativi utili e necessari all'ammissione al corso, così come registrati nel Bando.

All'inizio di ogni anno accademico per gli studenti del primo anno, il Coordinatore ed il Direttore didattico organizzano un incontro di presentazione del corso affinché gli immatricolati si orientino fin da subito nell'ambito della nuova realtà universitaria, conoscendo le opportunità messe a disposizione dall'Ateneo, reperibili sul sito di Ateneo, costantemente aggiornato:
http://web.uniroma2.it/module/name/Content/navpath/ORA/section_parent/5083

Art.17 - Tirocini curriculari e placement

L'articolazione e l'organizzazione delle attività formative professionalizzanti sono approvate dal CCL, su proposta del Direttore. Tali attività devono svolgersi attraverso forme di tirocinio, laboratori e attività pratiche condotte in strutture adeguate alle attività previste ed al numero degli studenti, sotto la responsabilità e la guida di tutor di tirocinio allo scopo di favorire l'apprendimento pratico di competenze necessarie al raggiungimento di un'autonomia professionale, decisionale e operativa adeguate allo svolgimento delle funzioni e attività del tecnico della prevenzione.

Il tirocinio deve essere frequentato obbligatoriamente nei tempi e nei modi previsti all'inizio dell'anno accademico presso strutture dell'Ateneo o presso strutture esterne che abbiano stipulato convenzioni ad hoc con il Corso di Laurea.

Le attività formative professionalizzanti sono valutate attraverso tre esami, uno per ciascun anno di corso, da svolgersi mediante verifiche orali e/o scritte e/o pratiche. Sono ammessi all'esame delle attività formative professionalizzanti gli studenti che abbiano frequentato regolarmente le esperienze pianificate, riportando tutte le relative valutazioni positive.

Qualora la valutazione di un'esperienza di tirocinio in un determinato ambito risulti negativa, ossia non venga raggiunto lo standard formativo previsto, questa dovrà essere riprogrammata nel medesimo ambito. Le ore frequentate che hanno prodotto una valutazione negativa non contribuiscono all'acquisizione dei CFU.

Il recupero delle assenze viene stabilito dal Direttore prima dell'esame annuale delle attività formative professionalizzanti; qualora lo studente non abbia acquisito il 100 % delle ore di tirocinio programmate con valutazioni positive, non potrà essere ammesso a sostenere l'esame.

Nel caso di interruzione della frequenza per oltre due anni accademici, il CCL può proporre alla CCL di prescrivere la ripetizione di tutto o parte del tirocinio già effettuato; la ripetizione del tirocinio è obbligatoria ove l'interruzione sia pari o superiore a tre anni.

Le attività formative professionalizzanti degli studenti sono finalizzate all'apprendimento di competenze specifiche e non possono, in nessun caso, rappresentare attività lavorativa.

Art.18 - Obblighi degli studenti

Gli studenti sono tenuti a uniformarsi alle norme legislative, statutarie, regolamentari e alle disposizioni impartite dalle competenti autorità per il corretto svolgimento dell'attività didattica e amministrativa.

Gli studenti sono tenuti a comportarsi in modo da non ledere la dignità e il decoro dell'Ateneo, nel rispetto del Codice etico, in ogni loro attività, ivi comprese quelle attività di tirocinio e stage svolte presso altre istituzioni nazionali e internazionali.

Eventuali sanzioni sono comminate con decreto del Rettore, secondo quanto stabilito nelle disposizioni vigenti e dallo Statuto di Ateneo.

DIDATTICA PROGRAMMATA A.A. 2022-2023

<http://uniroma2public.gomp.it/PublicData?mode=course&iso=ita&uid=891d6b48-fe90-4087-889f128ecd521d4b>

Didattica erogata A.A. 2022-2023

<http://uniroma2public.gomp.it/PublicData?mode=classRoom&iso=ita&uid=02b294a8-45f7-4ffe-aed3-93c07c015fd3>